

Lo scudo giudiziario

INFO / UNITÀ

UGO DE SIERVO

Professore di diritto costituzionale presso l'Università di Firenze, 67 anni, è stato eletto dal Parlamento il 24 aprile 2002. Il suo nome era stato indicato dal centro sinistra. Dal 25 febbraio è vicepresidente della Consulta.

LUIGI MAZZELLA

77 anni, proviene dall'avvocatura generale dello Stato. È eletto alla Consulta dal Parlamento il 15 giugno 2005. Nel 2003 Berlusconi lo nominò ministro della Funzione Pubblica. Giurista campano, era vicino al Psi di Craxi. A casa sua, a maggio, la cena con il premier, il sottosegretario Letta e il ministro Alfano.

ALFONSO QUARANTA

73 anni, ex presidente di sezione del Consiglio di Stato, ha giurato alla Consulta il 27 gennaio 2004. Tra giugno e luglio, mentre il figlio veniva nominato dal ministro Matteoli amministratore delegato dell'Enac, la Corte ha dato ragione al ministro sul cosiddetto Lodo Matteoli.

GAETANO SILVESTRI

Professore ordinario di diritto Costituzionale, siciliano, è stato eletto dal Parlamento il 22 giugno 2005 indicato dal centrosinistra.

ALESSANDRO CRISCUOLO

72 anni, napoletano, presidente di Sezione della Corte di Cassazione, è stato eletto dalla Corte di Cassazione il 28 ottobre 2008. È stato presidente dell'Anm dal 1985 al 1989 e componente del Csm 1990-1994.

PAOLO MADDALENA

Napoletano, 73 anni è stato eletto dalla Corte dei Conti della Regione Lazio. È stato in magistratura contabile dal 1970. È un profondo conoscitore delle problematiche giuscontabili e ambientali.

GIUSEPPE FRIGO

Avvocato penalista, a lungo presidente dell'Unione delle Camere penali, è stato eletto dal Parlamento il 21 ottobre 2008 "scippando" il posto a Pecorella.



PAOLO MARIA NAPOLITANO

Consigliere di Stato, 65 anni, è stato eletto dal Parlamento il 5 luglio 2006. Anche lui ha partecipato alla cena di maggio in casa Mazzella.

FRANCO GALLO

Giurista e politico, ministro delle Finanze nel governo Ciampi, professore di diritto Tributario, è stato nominato giudice costituzionale dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi il 14 settembre 2004. È relatore.

ALFIO FINOCCHIARO

Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, 74 anni, giura alla Consulta il 5 dicembre 2002. È eletto dalla Cassazione dopo una lunga carriera nell'ordine giudiziario.

MARIA RITA SAULLE

L'unica donna tra gli alti giudici, ha 74 anni, ed è professore ordinario di diritto internazionale. Anche lei è stata nominata dal presidente Ciampi.

FRANCESCO AMIRANTE

76 anni, napoletano è presidente della Consulta dal 25 febbraio 2009. È alto giudice dal 7 dicembre 2001, giorno del suo giuramento. Fino ad allora era stato in Cassazione, componente fisso delle Sezioni Unite della Suprema Corte.

SABINO CASSESE

74 anni, professore ordinario di diritto amministrativo materia di cui è uno dei massimi esperti a livello internazionale, giurista di fama internazionale, è stato ministro della Funzione Pubblica nel governo Ciampi. È stato il presidente Ciampi a nominarlo alla Corte il 4 novembre 2005.

PAOLO GROSSI

Professore ordinario di diritto italiano, fiorentino, è stato nominato dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Giurista di enorme spessore.

GIUSEPPE TESAURO

Professore ordinario di diritto internazionale, ha una lunga carriera accademica oltre che pubblica e istituzionale. Nel 1997, è stato presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e ha fortemente criticato la legge Gasparri. Nominato dal presidente Ciampi il 4 novembre 2005.

Lo scudo protegge da tutti i reati

Questo il punto debole del lodo come in quello bocciato dalla Consulta nel 2004 (Schifani): l'immunità si applica a tutti i procedimenti senza distinguere la gravità

Il dossier

SUSANNA TURCO

ROMA
sturco@unita.it

Mentre il toteschedina sulle decisioni della Consulta tocca il suo apice, tra giuristi e avvocati torna a farsi largo un quesito semplice semplice. Se si sovrappone la sentenza della Consulta del 2004 sul Lodo Schifani al Lodo Alfano, cosa è che resta fuo-

ri? Quali sono, in altre parole, le obiezioni sollevate sulla vecchia legge che non sono state accolte nella nuova? Nonostante le migliorie, i punti deboli sui quali si potrebbero impigliare le magnifiche sorti e progressive dello scudo Alfano ci sono. Sono sostanzialmente due. E non comprendono l'obiezione che una modifica di tale portata debba passare per una legge costituzionale: già nel 2004, infatti, la Corte aveva detto che trattandosi di un istituto che si limitava a «proporre la sospensione dei processi» si poteva anche passare anche attraverso una legge ordinaria.

Piuttosto, il lodo Alfano non ha per nulla trovato una soluzione all'obiezione, posta cinque anni fa, che la legge fosse applicabile a tutti i processi penali e per tutti i tipi di reato. Un rilievo di fatto non accolto, e consapevolmente. Nel corso dei conversari sull'opportunità di escludere alcuni reati, infatti, gli estensori materiali della legge si sono trovati di fronte a un'aporìa incompionibile. Il modo più semplice per rimediare, era infatti limitare l'elenco dei reati, escludendo i più gravi. Ma, appunto, ciò avrebbe portato ad escludere anche la corruzione: proprio l'ipotesi di reato sulla quale Berlusconi va, come dire, meno forte. Così, sono rimasti tutti i reati, indistintamente. Come nel Lodo Schifani.

L'altra obiezione, che il nuovo Lodo ha risolto solo in parte, riguarda i destinatari. Nel vecchio Lodo, infatti, era prevista l'immunità per le quattro cariche, più quella per il presidente della Consulta. Allora si obiettò che ci sarebbe stata una disparità di trattamento rispetto ai parlamentari e agli altri componenti della Corte. Per questo, ora il Lodo Alfa-

no si applica solo su premier, presidenti delle Camere e capo dello Stato. Ma è tutt'altro che scontato che la Corte non individui ancora disparità di trattamento su ministri e dei parlamentari. Infine, ma si tratta di una suggestione che riguarda più la legge in sé che non la pronuncia della Consulta, c'è l'indeterminatezza che avvolge l'articolo 5 del Lodo. Una indeterminatezza voluta, spiegano autorevoli fonti di Palazzo, che riguarda la reitecibilità dello scudo. Recita infatti l'articolo che «la sospensione opera per l'intera durata della carica o della funzione e non è reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura né si applica in caso di successiva investitura in altra delle cariche o delle funzioni». Bene, all'attenta analisi del testo si capisce che manca - non per una svista - una virgola, che lascia indeterminata l'eccezione all'applicazione dello scudo. E che la scelta della parola «investitura» è singolare. Come se si volesse riferirla ad alcune cariche sì, e ad altre no. ♦